

Bruxelles, 2 giugno 2016
(OR. en)

9462/16

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0037 (NLE)**

ACP 77
WTO 144
COAFR 150
RELEX 441

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Gruppo ACP
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. Comm.:	6126/16 + ADD 1-10 - COM(2016) 863 final
Oggetto:	Progetto di decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato economico tra gli Stati partner della Comunità dell'Africa orientale, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra - Adozione

1. L'11 febbraio 2016 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato economico tra gli Stati partner della Comunità dell'Africa orientale, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra¹.
2. Il 7 aprile 2016 il Gruppo ACP ha esaminato il summenzionato accordo ed approvato il testo del progetto di decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo.
3. La dichiarazione che figura nell'allegato alla presente nota sarà iscritta nel processo verbale della sessione del Consiglio che adotterà la decisione del Consiglio.

¹ Documento 6126/16 + ADD da 1 a 10.

4. Si invita pertanto il Coreper a chiedere al Consiglio di:

- adottare il progetto di decisione che figura nel documento 6296/16 autorizzando quindi la firma, a nome dell'Unione europea, e l'applicazione provvisoria dell'accordo riportato nei documenti 6298/16 + ADD 1-2;
- iscrivere a verbale la dichiarazione riportata nell'allegato della presente nota.

Dichiarazione dell'Ungheria relativa all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati partner dell'EAC aderenti all'APE, dall'altra

L'Ungheria rileva che, qualora occorra modificare la propria legislazione nazionale per l'applicazione provvisoria da parte dell'Unione europea delle parti dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati partner dell'EAC aderenti all'APE, dall'altra, che sono oggetto di competenza concorrente, siffatte modifiche saranno apportate, in ragione della natura del suo ordinamento giuridico, in concomitanza con la procedura nazionale di ratifica che l'Ungheria intende avviare rapidamente.

L'Ungheria rammenta che, ai sensi dell'articolo 218 paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea *"Il Consiglio, su proposta del negoziatore, adotta una decisione che autorizza la firma dell'accordo e, se del caso, la sua applicazione provvisoria prima dell'entrata in vigore."* Spetta pertanto al Consiglio decidere se l'applicazione provvisoria sia necessaria e quale debba esserne il preciso ambito di applicazione. L'Ungheria rileva che l'articolo 139, paragrafo 4, dell'APE concluso con gli Stati partner dell'EAC, negoziato dalla Commissione, non solo contiene un impegno relativo all'applicazione provvisoria da parte dell'UE ma anche una definizione del suo ambito di applicazione, vanificando il parere del Consiglio in materia. Decidere in merito alla necessità di applicazione provvisoria mediante il testo degli accordi e definirne il campo di applicazione specifico in mancanza di espliciti orientamenti a priori dal Consiglio può comportare dei problemi, specialmente negli Stati membri, come l'Ungheria, il cui ordinamento giuridico non consente l'applicazione provvisoria prima della ratifica. L'Ungheria è del parere che nei futuri negoziati commerciali la Commissione dovrebbe astenersi dall'utilizzare l'approccio adottato nell'articolo 139, paragrafo 4, dell'APE concluso con gli Stati partner dell'EAC, a meno che le direttive di negoziato approvate dal Consiglio invitino specificamente la Commissione ad agire in questo senso.